

Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 09/08/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

AIUTO DI STATO XA72/2009 LEGGE 3 /2005 -TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge regionale n° 3 del 7 febbraio 2005 prevede all'articolo 1, comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale fino al raggiungimento del valore di mercato, da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussista l'obbligo di abbattimento, subordinandone l'erogazione alla adozione di una decisone positiva da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato;
- b. che il Regolamento (CE) 1857/2006 definisce le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 88, introducendo così una notevole semplificazione di tali procedure per gli Stati Membri;
- c. che a seguito di apposita richiesta presentata dalla Regione Campania, ai sensi del citato Regolamento (CE) 1857/2006, la Commissione europea in data 5 giugno 2009 ha pubblicato sulla GUCE l'avvenuta approvazione dell'aiuto di Stato, identificato con n° XA72/09, concernente gli "indennizzi integrativi regionali per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica", la cui base normativo è rappresentata dalla Delibera di G.R. 1497 del 29 settembre 2006 e s.m. e i. ed avente scadenza il 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO

- a. che, nonostante l'esatto attuazione a cura dei servizi veterinari territoriali delle azioni previste dal piano nazionale di eradicazione e sebbene il numero di focolai di brucellosi e tubercolosi bufalina nel territorio regionale sia notevolmente diminuito, non sono state ancora raggiunte le condizioni per l'acquisizione della qualifica di territorio indenne e/o ufficialmente indenne da tali malattie;
- b. che occorre prevedere un ulteriore periodo di attività di risanamento, nel corso del quale saranno riscontrate positività ai test di screening con conseguente abbattimento dei bufali infetti e la successiva corresponsione dell'indennizzo previsto dalla Legge regionale 3/2005;
- c. che il periodo di validità dell'autorizzazione comunitaria all'aiuto di Stato, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2012, non può essere considerato sufficiente e, pertanto, occorre presentare una nuova richiesta di approvazione dell'aiuto di Stato;

RILEVATO

a. che il termine di applicabilità del Regolamento (CE) 1857/2006 è stato fissato al 31 dicembre 2013 e che l'articolo 23, comma 3, del medesimo regolamento prevede che i regimi di aiuto esentati continuano a beneficiare dell'esenzione per i 6 mesi successivi alla data di scadenza;

RITENUTO NECESSARIO

- a fissare al 30 giugno 2014 il nuovo termine di concessione dell'indennizzo integrativo regionale previsto dalla L.R. n. 3/2005 per il quale richiedere riconoscimento comunitario in regime di esenzione come previsto dal Regolamento (CE) 1857/2006;
- b rimandare a ulteriore notifica di aiuto, nel caso di vigenza dell'indennizzo integrativo previsto dalla LR n. 3/2005, secondo le nuove modalità di riconoscimento dell'Aiuto di Stato in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia;

- c prevedere nel periodo 1 gennaio 2013 30 giugno 2014 l'erogazione del citato aiuto di Stato per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, ripartita nel seguente modo:
 - o 5 milioni per l'anno 2013
 - o 2,5 milioni per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2014;

VISTI

- a. il DPR 8 febbraio 1954 n°320 ad oggetto Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.;
- b. i Decreti del Ministero della Sanità nn. 592/95, 651/94 e 358/96 e s.m.i. concernenti i piani nazionali di eradicazione di tubercolosi bovina e bufalina, brucellosi bovina e bufalina, leucosi enzootica bovina e bufalina:
- c. la Delibera di G.R. n° 1497 del 29 settembre 2006, concernente "Contributo integrativo regionale per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica", come modificata dalle successive Delibere di G.R. n° 797 del 9 maggio 2008 e n° 1369 del 28 agosto 2008, nella quale è previsto un periodo di cinque anni per determinare le condizioni di indennità del patrimonio bufalino dalle patologie oggetto di piani di risanamento;
- d. Il Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla GUCE n° L358 del 16 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- 1. di fissare al 30 giugno 2014 il termine per la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla Legge regionale n. 3/2005 per i quali la Regione Campania presenta domanda di riconoscimento in esenzione come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articolo 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- 2. prevedere nel periodo 1 gennaio 2013 30 giugno 2014 l'erogazione del citato aiuto di Stato per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, ripartita nel seguente modo:
 - o 5 milioni per l'anno 2013
 - o 2,5 milioni per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2014;
- 3. di imputare le spese riconducibili all'erogazione del contributo integrativo previsto dalla n. L.R. 3/2005 al capitolo 7628 della U.P.B. 4.15.40 del corrente esercizio finanziario e di rinviare, per i successivi esercizi finanziari, alle risorse appostate nei relativi bilanci regionali;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento, all'AGC 20 Assistenza Sanitaria, all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario ed al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.